PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE NUOVE COSTRUZIONI

Art. 4

Modalità di ammissione al contributo statale

Coloro che intendono avvalersi delle disposizioni stabilite dai precedenti articoli 1, 2 e 3, devono avanzare domanda al Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - corredandola, nel termine di 180 giorni dalla data della sua presentazione, con un dettagliato progetto tecnico e finanziario. Nei limiti degli stanziamenti stabiliti dal primo comma dell'articolo 11 della presente legge, il Ministro per i trasporti, sentito il Comitato superiore per la navigazione interna, decide sull'accoglimento o meno di tali domande in rapporto alle esigenze ed alle caratteristiche della navigazione interna nazionale, avuto riguardo all'impiego al quale il natante e' destinato. Il Ministro puo' promuovere e consentire, indicando le modalita' ed i termini, raggruppamenti di richiedenti ai fini della costruzione di singole navi, o della autorizzazione di quelle gia' in esercizio.

Versione in vigore dal 15 dicembre 1962, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore delle nuove costruzioni
Estremi	Legge 14 novembre 1962, n. 1616
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-delle-nuove-costruzioni/art-4-modalita-di-ammissione-al-contributo-statale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it